

N. 04280/2011 REG.PROV.CAU.

N. 07164/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7164 del 2011, proposto da:

Pierelli Luca in proprio e in Qualita' di Presidente e Leg.Rappr. Sidem, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Lioi, Lorenzo Confessore, Mario Marconi, con domicilio eletto presso Lorenzo Confessore, in Roma, via Po, 25/B;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna 27; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso Francesco Castiello in Roma, via Giuseppe Cerbara, 64; Azienda Ospedaliera Roma B, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fallerini, con domicilio eletto presso Azienda Usl Roma B in Roma, via Filippo Meda 35; Alberto Spano',

rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Maria Masini, Giovanni Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni C. Sciacca in Roma, via della Vite, 7; Maria Cristina Martorana, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Caligiuri, Luca Alberto Pagnotta, con domicilio eletto presso Maurizio Caligiuri in Roma, Circonvallazione Clodia, 163;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III QUATER n. 02756/2011, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO DEGLI ESAMI VIROLOGICI PRESSO L'ASL RMB ED EVENTUALE REVOCA DELL'INCARICO DI DIRETTO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE ROMA OVEST.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio, di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute, di Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, di Azienda Ospedaliera Roma B, di Alberto Spano' e di Maria Cristina Martorana;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati Lioi, Privitera, De Santis su delega di Castiello, Sciacca e Caligiuri;

Considerato che il ricorso di primo grado, in disparte allo stato la questione della sua tempestività, appare provvisto dei necessari presupposti (“fumus” e “periculum”) quanto alla sola disposta centralizzazione dell’esecuzione degli esami connessi alla validazione biologica del sangue oggetto di attività trasfusionali presso le strutture di medicina di laboratorio operanti nei presidi ospedalieri sede di SIMT ovvero presso strutture di medicina di laboratorio che operino in forma accentrata, ignorando la stessa il preciso dettato dell’art. 5, comma 1, lettera a), n. 4 del D. Lgs. n. 208/2007 che menziona le indagini di laboratorio come competenza della medicina trasfusionale, peraltro riconducendo comunque ai trasfusionisti la responsabilità e le garanzie di qualità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione degli esami di laboratorio per la validazione biologica previsti dalla normativa vigente, il che, se si rivela conforme alla normativa di cui al citato decreto legislativo laddove prevede la responsabilità unitaria del responsabile della struttura di raccolta e trattamento sangue in relazione a tutte le fasi del controllo ivi comprese quelle relative alla validazione biologica dei campioni ed al loro esame, espone del tutto incongruamente i trasfusionisti medesimi a responsabilità per attività svolte da terzi non operanti sotto la loro piena direzione e controllo, di cui non sembra poter costituire valido e sufficiente surrogato la previsione, recata dal contestato decreto n. U0092/10, che “il CRS definisce le procedure che i servizi di medicina di laboratorio debbono rispettare ...”;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (ricorso numero 7164/2011 nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in

riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie *in parte qua* l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare integralmente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)